



## **Prontuario giuridico per gli insegnanti di religione cattolica**

Questo prontuario in formato “quaderno a sequenza alfabetica”, vuole essere un agile strumento di lavoro, dalla consultazione rapida ed efficace, da utilizzare per una migliore conoscenza dei diritti e dei doveri degli IdR e per una corretta collocazione del loro ruolo e della disciplina all'interno del sistema scolastico pubblico statale.



<p><b>Accorpamenti</b></p>	<p>La scelta dell'IRC non può costituire criterio per la formazione delle classi (avvalentisi e non avvalentisi devono essere equamente distribuiti fra tutte le classi iniziali) così come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni avvalentisi dell'IRC per classe sia inferiore a 15 (C. M. 253/87 Risposta MPI 11197/91).</p> <p>C.M. 253/87</p>
<p><b>Adozione libri di testo</b></p>	<p>I libri di testo per l'IRC in quanto testi scolastici sono soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo (ivi compresa la gratuità per i testi della scuola primaria).</p> <p>Trattandosi però di testi per l'IRC, cioè di testi per una disciplina che è frutto di un accordo pattizio e che ha come oggetto la religione cattolica, devono essere provvisti del Nulla Osta della CEI e dell'approvazione dell'Ordinario diocesano competente. Questi riconoscimenti, che devono essere menzionati nel testo stesso, costituiscono una garanzia circa la loro autenticità, la loro rispondenza ai programmi di IRC e la loro adeguatezza pedagogica e didattica all'età degli alunni e al tipo di scuola cui si riferiscono.</p> <p>Stante questa precisa normativa tesa a salvaguardare l'IRC come specifica disciplina scolastica, non possono perciò essere scelti come testi scolastici la Bibbia, catechismi, altri libri monografici o antologici, riviste o pubblicazioni diverse; la loro presenza nella scuola sarà, secondo i casi, documentazione necessaria o utile, lettura consigliabile, sussidio importante.</p> <p>L'adozione dei libri di testo per l'IRC avviene con le stesse modalità previste per i testi delle altre discipline: è deliberata dal Collegio docenti (nel periodo aprile/maggio) su proposta del consiglio di interclasse nella scuola primaria e dell'IdR nella scuola secondaria.</p> <p>DPR 751/85 C.M. 386/85 C.M. 15/06</p>
<p><b>Assenza per malattia</b></p>	<p>Agli Idr di ruolo e a quelli "stabilizzati" che si assentino per malattia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del CCNL del personale della scuola del 29 novembre 2007.</p>

	<p>Il personale che si ammala è tenuto a comunicare al Dirigente scolastico l'assenza, con tempestività e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di prosecuzione dell'assenza. Entro i 5 giorni successivi alla denuncia di malattia o della prosecuzione della stessa, deve essere recapitato o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico con l'indicazione della sola prognosi (cioè della durata dell'assenza in relazione alla malattia).</p> <p>Se il termine cade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Ai docenti non di ruolo “non stabilizzati” si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19 del citato CCNL.</p> <p>Si rammenta che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 112/2008, l'assenza per malattia determina per i primi dieci giorni la corresponsione del trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Per i docenti ciò comporta la riduzione della RPD (retribuzione professionale docenti), che rientra nella parte accessoria della retribuzione.</p> <p style="text-align: center;">CCNL artt. 17, 19 Art. 71 decreto-legge 112/2008</p>
<p><b>Attività alternativa</b></p>	<p>L'Intesa CEI-MPI non prevede alcunché per chi non si avvale dell'IRC, essendo questa materia di esclusiva competenza statale, sia pure strettamente legata alla presenza dell'IRC nella scuola.</p> <p>Le sentenze della Corte Costituzionale 203/89 e 13/91 hanno sancito lo “stato di non obbligo” per chi non si avvale dell'IRC, affermando inoltre che tale stato può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC si aprono le seguenti possibilità di scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● attività didattiche e formative;</li> <li>● attività di studio e/o di ricerca individuali con assenza di personale docente;</li> <li>● libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;</li> <li>● uscita da scuola.</li> </ul>

Come per l'IRC, la scelta deve essere operata, entro il termine stabilito per l'iscrizione, dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, direttamente dagli studenti nella scuola secondaria di 2° grado, quando maggiorenni.

DPR751/85  
C.M. 122/91

La definizione delle **attività didattiche e formative alternative all'IRC** spetta al Collegio docenti, quale organo responsabile dell'azione didattica nella scuola; esso è chiamato a programmarle entro un mese dall'inizio delle lezioni, valutando proposte di famiglie e studenti. I contenuti di queste attività non devono costituire un'opportunità educativa discriminante, e quindi non possono essere contenuti curricolari (che avvantaggerebbero gli alunni non avvalentisi dell'IRC). A seconda dei gradi di scuola si suggerisce l'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile o relative ai programmi di storia, di educazione civica, di filosofia, in cui si affrontano le tematiche citate. A semplice titolo di sperimentazione e di suggerimento privo di qualsiasi valore prescrittivo, il MIUR ha proposto un progetto di attività alternativa sui diritti dell'uomo.

Il personale da impiegare per le attività alternative va scelto tra i docenti tenuti al completamento d'orario (inclusi i docenti in soprannumero o appartenenti alla DOA), tra i docenti disponibili a tale servizio oltre l'orario di cattedra; si può arrivare anche alla nomina di supplenti ad hoc.

Il docente di attività alternativa partecipa alle operazioni di valutazione, così come l'IdR. Per lo svolgimento delle attività alternative è possibile, e necessario per ragioni organizzative, procedere ad accorpamenti di alunni di classi diverse, parallele o non. Tali accorpamenti non sono consentiti per l'IRC.

Le attività didattiche e formative non esistono come disciplina scolastica costituita. Si tratta di generiche "attività", offerte in forma subordinata a chi non si avvale dell'IRC. Titolare della loro definizione non è il MIUR, ma la singola scuola, e cioè il Collegio dei docenti in quanto responsabile dell'azione didattica e il Consiglio di circolo o di istituto per quanto attiene agli aspetti organizzativi. Si tratta di impegno obbligatorio che deve essere assolto

	<p>entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni, dopo aver ascoltato alunni o genitori.</p> <p>C.M. 368/85  C.M. 128/86 (materna)  C.M. 129/86 (elementare)  C.M. 130/86 (media)  C.M. 131/86  C.M. 211/86  C.M. 302/86  C.M. 316/87  C.M. 156/87  C.M. 11/87  DPR 275/1999  Art. 28 CCNL 29 novembre 2007</p>
<b>Collocazione oraria IRC</b>	<p><i>“La scelta di avvalersi o meno dell'IRC assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.</i> Da questa affermazione discende l'esigenza di evitare la collocazione della ora di IRC nelle ore iniziali e terminali dell'orario delle lezioni.</p> <p>C.M. 368/85  C.M. 308/94  C.M. 415/98  Nota 20530 del 22.10.07 (infanzia)</p>
<b>Criteri formazione classi</b>	<p><i>“La scelta di avvalersi o meno dell'IRC assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.</i> L'esercizio del diritto di scelta di avvalersi o meno dell'IRC non può costituire criterio per la formazione delle classi e pertanto deve essere mantenuta l'unità classe cui appartiene l'alunno.</p> <p>C.M. 253/87  DPR 751/85 art.2.1 a)</p>
<b>Diritto allo studio</b>	<p>I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata regionale e comunque il personale interessato sarà agevolato anche attraverso specifiche modalità di articolazione dell'orario, compatibilmente con la qualità del servizio.</p> <p>CCNL 29.11.2007, art. 4, c. 4</p>

<p><b>Ferie</b></p>	<p>La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1 della L 23/12/ 77 n. 937. Il periodo di godimento delle ferie è riferito all'anno scolastico e rimane fissato nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell'anno il docente può utilizzare un periodo massimo di 6 giorni di ferie, rimanendo le condizioni della sostituibilità con altro personale in servizio nella stessa sede e sempre che non si determinino oneri aggiuntivi a seguito della fruizione di questi giorni di ferie.</p> <p>Il supplente matura il diritto alle ferie proporzionalmente ai giorni di servizio prestati nel corso dell'anno scolastico, da godere, su richiesta, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. In caso di mancata fruizione delle ferie, le stesse saranno liquidate al termine di ciascun rapporto di lavoro.</p> <p>CCNL art. 13 CCNL art. 19 C.M. 244/99</p>
<p><b>Festività soppresse</b></p>	<p>Oltre ai 2 giorni che, ai sensi della L 937/77, sono aggiunti alle ferie, la fruizione delle ulteriori 4 giornate di recupero previste dalla medesima legge può avvenire nel corso dell'anno scolastico nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio dell'anno scolastico successivo.</p> <p>CCNL art. 14</p>
<p><b>Formazione in servizio aggiornamento</b></p>	<p>L'aggiornamento è elemento qualificante della professionalità docente e costituisce un diritto-dovere fondamentale degli insegnanti, e quindi anche degli IdR, in quanto hanno “gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” (DPR 419/74; DPR 751/85).</p> <p>L'Intesa CEI-MPI stabilisce che l'aggiornamento dei docenti di religione sia attuato attraverso le <i>“necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità”</i> tra autorità scolastica ed ecclesiastica sia a livello nazionale che regionale e diocesano.</p> <p>La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce per il personale un diritto in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. I docenti hanno diritto alla fruizione di <b>5 giorni</b> nel corso dell'anno scolastico per la</p>

	<p>partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.</p> <p>In ogni istituzione scolastica ed educativa il Collegio dei docenti delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.</p> <p>DPR 419/74 DPR 751/85 C.M. 126/94 CCNL Capo VI</p>
<p><b>Funzione docente</b></p>	<p>Il primo settembre l'insegnante deve presentarsi per la firma di presa di servizio all'Autorità scolastica e per mettersi a disposizione della stessa nelle attività che precedono l'inizio delle lezioni.</p> <p>L'IdR ha responsabilità civili e penali nell'affidamento degli alunni, così come gli altri docenti. È responsabile dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono a lui affidati. L'opera del docente non si esaurisce nell'attività didattica, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni.</p> <p>L'IdR al pari degli altri docenti, ha obblighi attinenti alla docenza, quali la compilazione del registro personale e del registro di classe.</p> <p>Il registro personale documenta l'attività didattica svolta. La sua importanza non è solo educativa, ma amministrativa e penale. Tale registro è personale nel senso che va compilato dal docente e nessuno può sostituirgli (salvo ovviamente il supplente): deve essere compilato senza segni crittografici perché trattasi di documento pubblico a disposizione di qualsiasi autorità pubblica inquirente, sia didattica (Consigli di classe, capo di istituto, ispettori, ecc.) sia amministrativa o penale.</p> <p>L'IdR ha gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ed è perciò membro di diritto degli organi collegiali previsti nel T.U. n. 297/94, quali il Collegio docenti e il consiglio di classe; da tale diritto discende per l'IdR il dovere di partecipare alle riunioni. Nei consigli di classe convocati per gli scrutini trimestrali, quadrimestrali o finali, la presenza dell'IdR è necessaria per il costituirsi del collegio perfetto e per la validità dello stesso.</p> <p>Al pari degli altri docenti l'IdR può rivestire, per elezione o per conferimento, incarichi scolastici diversi, quali</p>



collaboratore del Dirigente Scolastico, vicario (con eventuale esonero totale o parziale dal servizio secondo la normativa vigente), membro del comitato di valutazione o di commissioni diverse, coordinatore di classe, delegato per visite d'istruzione.

L'IdR ha inoltre diritto all'elettorato attivo e passivo negli altri organi collegiali, quali il Consiglio di Circolo o di Istituto.

Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

L'IdR, alla stregua degli altri docenti, ha **obblighi di servizio** stabiliti dal contratto nazionale del comparto scuola.

Il suo orario di servizio è composto da due fattori:

- ✓dalla normale attività didattica nelle classi secondo il numero delle ore conferite nella nomina;
- ✓dalle attività connesse con la funzione docente e dalle attività connesse con il funzionamento della scuola.

Tra le attività connesse con la funzione docente rientrano la preparazione delle lezioni, la correzione di eventuali elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami. Queste costituiscono comunque un obbligo di servizio per il quale non si può rivendicare alcuna quantificazione o tetto massimo di impegno.

Le attività legate al funzionamento della scuola riguardano la partecipazione agli organi collegiali (collegi docenti, riunioni per materie, consigli di classe e interclasse, commissioni di lavoro...).

Il contratto nazionale stabilisce un massimo di 40 ore per collegi docenti, programmazione, informazione alle famiglie e altrettante 40 ore per i consigli di classe/interclasse/inter-sezione. Il monte ore indicato riguarda chi lavora con orario cattedra e si intende ridotto in proporzione per chi lavora con un part-time.

C.M. 211/86  
DPR 751/85 2.7  
CCNL articolo 28

<p><b>Graduatoria d'Istituto</b></p>	<p>A livello d'Istituto, non essendovi titolarità, ma solo utilizzazione, non è prevista la formazione di graduatorie autonome, sebbene si possano definire, attraverso la contrattazione d'istituto, criteri, ad es. per l'assegnazione dei docenti ai plessi e sezioni staccate</p>
<p><b>Graduatoria regionale</b></p>	<p>La graduatoria deve essere compilata dagli Uffici scolastici regionali sulla base dei dati forniti dalle singole istituzioni scolastiche circa la posizione di tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo in servizio, ivi inclusi quelli assunti con il terzo contingente lo scorso 1° settembre 2007.</p> <p>Ciò esclusivamente al fine di individuare gli eventuali esuberi di personale che si dovessero venire a creare. Ovviamente, le graduatorie regionali devono essere distinte per i due ruoli corrispondenti ai rispettivi settori formativi ed articolate per singole diocesi</p>
<p><b>Idoneità: natura, riconoscimento e revoca</b></p>	<p>L'<b>idoneità</b> è il riconoscimento conferito dall'autorità ecclesiastica - Ordinario diocesano - all'IdR. Essa è requisito necessario e indispensabile all'IdR perché <i>“l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica”</i> (N.C. prot. Add.5°; Intesa CEI-MPI 2.5, 4.1). A norma del diritto canonico, i requisiti che l'Ordinario diocesano è tenuto ad accertare nel riconoscere l'idoneità di chi fa domanda per l'IRC, sono tre:</p> <p style="padding-left: 40px;">la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana l'abilità pedagogica</p> <p><b>CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA REVOCA</b></p> <p>La CEI, con proprie delibere, ha legiferato in materia dando disposizioni e indicazioni per l'accertamento dell'idoneità e fissando procedure per l'eventuale revoca.</p> <p>Per quanti aspirano ad incarichi specifici di IRC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per la conoscenza della dottrina cattolica, l'Ordinario si accerta che i titoli di qualificazione siano stati conseguiti con merito;</li> <li>✓ per l'abilità pedagogica, l'Ordinario verifica, pure con colloqui e prove, che il candidato abbia curato nel corso degli studi la preparazione pedagogica,</li> </ul>

	<p>anche in vista di determinare l'ordine, il grado e l'indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio;</p> <p>✓ per la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario accerta che il candidato tenga una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comunione ecclesiale con responsabilità e coerenza.</p> <p>L'Ordinario riconosce l'idoneità mediante proprio decreto: tale riconoscimento ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano. Quest'ultima viene adottata nel caso sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.</p> <p>La procedura prevede l'ascolto dell'insegnante e delle sue ragioni e la comunicazione all'autorità scolastica dell'avvenuta revoca quando il decreto è divenuto definitivamente esecutivo nell'ordinamento canonico (Delibera CEI n. 41/1990, Deliberazione della XXXIV Assemblea CEI/91).</p> <p>La revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 186/2003.</p> <p>Legge 186/2003, art. 3 e 4 C.J.C. artt. 804 - 805</p>
<p><b>Iscrizione e scelta IRC</b></p>	<p>Il criterio generale è fissato dall'Intesa (DPR 751/85): <i>"...è garantito ad ognuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'IRC.... senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione"</i> (NC 9.2).</p> <p>L'Intesa CEI-MPI specifica ulteriormente: <i>"il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'IRC assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni"</i> (DPR 751/85. 2.1°).</p> <p><b>La scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica</b> deve essere effettuata all'atto di iscriversi a scuola, cioè entro la fine di gennaio, termine ultimo fissato</p>

	<p>per la scadenza delle iscrizioni alle scuole pubbliche. La scelta deve essere compiuta, su richiesta dell'autorità scolastica, utilizzando l'apposito modulo, predisposto dal Ministero. Tale modulo ricorda le disposizioni concordatarie e conformemente ad esse prevede la duplice possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'IRC.</p> <p>Nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado la scelta deve essere operata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Nelle scuole superiori la scelta deve essere operata direttamente dagli studenti.</p> <p>La scelta ha valore per l'intero anno scolastico e non può essere modificata nel corso dell'anno. La scelta ha valore anche per gli anni successivi nei casi in cui la scuola prevede l'iscrizione d'ufficio e precisamente:</p> <p style="padding-left: 40px;">nella scuola dell'infanzia la scelta viene espressa ogni anno;  nella scuola primaria, e nella secondaria di 1° e 2° grado la scelta viene operata per l'iscrizione alla classe prima. Per le classi successive è prevista l'iscrizione d'ufficio ed è quindi confermata la scelta dell'anno precedente. Anche in queste classi è comunque possibile operare una scelta diversa da quella dell'anno precedente; il tutto avviene sempre su richiesta fatta all'autorità scolastica mediante l'apposito modulo ed entro i termini previsti.</p> <p style="padding-left: 40px;">C.M. 368/85  C.M. 10/86  C.M. 128/86  C.M. 131/86  C.M. 177/86  C.M. 119/95  C.M. 6/99  C.M. 174/01</p>
<p><b>Mobilità</b></p>	<p>Con apposita ordinanza annuale il MIUR regola la mobilità del personale appartenente ai ruoli regionali degli Idr. Attualmente si prevede la possibilità per gli insegnanti che abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo di transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, e di acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, per coloro che abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.</p> <p>E' prevista anche una forma di mobilità professionale, limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente</p>

	<p>al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e viceversa. Possono partecipare a questa forma di mobilità gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il diverso settore formativo, e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.</p> <p>O.M. 36/09</p>
<b>Nomina dell'IdR</b>	<p>Gli incaricati a tempo indeterminato (di ruolo), a seguito del concorso di cui alla Legge 186/03, sono nominati dall'Autorità Scolastica d'intesa con l'Ordinario Diocesano;</p> <p>Gli incaricati annuali (non di ruolo), sono nominati dall'Ordinario Diocesano</p>
<b>Programmi d'insegnamento IRC</b>	<p>L'Intesa del 1985 prevede che l'insegnamento della Religione Cattolica sia impartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni;</li> <li>secondo programmi conformi alla dottrina della Chiesa;</li> <li>nel quadro delle finalità della scuola.</li> </ul> <p>In particolare i programmi vengono adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del MIUR previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (alla quale spetta comunque di definirne la conformità con la dottrina della Chiesa).</li> </ul>
<b>Part-time</b>	<p>Come tutto il personale della scuola, anche gli Idr possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulla base delle disposizioni vigenti.</p> <p>La domanda deve essere presentata entro il 15 marzo, all'Ufficio scolastico regionale di titolarità</p>
<b>Permessi retribuiti</b>	<p>Al riguardo c'è una sostanziale differenza di trattamento tra IdR di ruolo e incaricati annuali "stabilizzati" e quelli non stabilizzati. Agli IdR di ruolo e a quelli stabilizzati è applicato integralmente il regime previsto per il personale a tempo indeterminato. Il docente ha diritto a:</p> <p>8 giorni complessivi per anno scolastico, per la partecipazione a concorsi od esami, comprensivi di quelli</p>

eventualmente richiesti per il viaggio;

3 giorni in caso di lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni non devono essere necessariamente consecutivi;

3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati anche al rientro dell'assenza o mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi è possibile fruire anche dei 6 giorni di ferie che il docente può richiedere nel corso delle attività didattiche: in questo caso si prescinde dalle condizioni di sostituibilità da parte di personale in servizio nella scuola e dall'assenza di oneri per l'amministrazione, che consentono la concessione di ferie non motivate. I nuovi permessi retribuiti sono ora sottratti alla discrezionalità: in sostanza, la concessione in questi casi prescinde dalla valutazione dei motivi dovendo far riferimento esclusivamente all'adeguatezza della documentazione prodotta dall'interessato semplificando i rapporti amministrativi.

15 giorni per matrimonio, che devono essere fruibili in modo consecutivo, da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti periodi di permesso sono integralmente retribuiti, possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio e non producono effetti riduttivi delle ferie.

L'art. 33 L 104/92 prevede la possibilità di utilizzare per l'assistenza al figlio, parente o affine handicappato, di 3 giorni al mese anche continuativamente.

Le nuove disposizioni del D.L. 112/08 non hanno modificato i permessi previsti dall'art. 33 L 104/92 pertanto i dipendenti che assistono persone con handicap in situazione di gravità continuano a poter fruire nel corso del mese di 3 giorni interi di permesso, a prescindere dall'orario di lavoro della giornata. È inoltre esclusa qualunque riduzione del trattamento accessorio sia con riferimento ai permessi orari (comma 2 art. 33) sia a quelli giornalieri (comma 3 e comma 6 art.33)

Per gli IdR non stabilizzati, invece, valgono, le norme fissate dall'articolo 19, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007:

CCNL art. 19, c. 5

<p><b>Quota oraria settimanale</b></p>	<p>In ogni ordine e grado di scuola l'IRC ha una presenza diversa, determinata dagli ordinamenti scolastici e dalle specifiche intese stipulate in materia. La sua collocazione oraria è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti (rispettando una equa distribuzione giornaliera e settimanale).</p> <p>Per la <b>scuola dell'infanzia</b> (25 ore settimanali) le attività connesse all'insegnamento della religione cattolica sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate rispettando la flessibilità, in unità didattiche per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'anno scolastico, per un servizio distribuito su 16 sezioni.</p> <p>Per la <b>scuola primaria</b> l'intesa prevede una assegnazione di due ore nell'arco della settimana. L'orario obbligatorio di servizio per gli insegnanti di questo ordine di scuola è di 24 ore settimanali, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le ore di programmazione devono essere attribuite anche nel caso di incarico su più scuole, in proporzione all'orario di insegnamento di ciascuna scuola.</p> <p>Nella <b>scuola secondaria di primo e di secondo grado</b> è normalmente attribuita all'IRC un'ora di lezione settimanale in ciascuna classe. L'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti è fissato in 18 ore settimanali, cui corrispondono 18 classi.</p>
<p><b>Ricostruzione carriera</b></p>	<p>Al personale assunto attraverso le procedure concorsuali regolamentate dall'articolo 3 della L. 186/03 si applicano le disposizioni in materia di superamento del periodo di prova anno di formazione, contenute negli artt. 437 e seguenti del testo unico. All'atto del superamento del periodo di prova i docenti interessati hanno diritto <b>a domanda, da presentare, a pena di prescrizione del diritto, entro 10 anni dalla conferma in ruolo</b> a chiedere il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente all'inserimento nei ruoli regionali, sulla base di quanto previsto dal testo unico agli articoli 485 e seguenti, e dai contratti collettivi nazionali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Servizi riconoscibili</b></p> <p><b>Il riconoscimento dei servizi avverrà, quindi, con le modalità e nella misura prevista per i docenti appartenenti agli altri ruoli della scuola statale, tenendo conto, per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, delle seguenti peculiarità, individuate dalla circolare n. 43 del 19 febbraio 1992:</b></p> <p style="text-align: center;">servizi di insegnamento di religione cattolica</p>

prestati fino al 31 agosto 1990, **anche senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione**, che non era richiesto dalla norme allora vigenti;

servizi prestati dal 1° settembre 1990, con il possesso dei requisiti richiesti dall'Intesa stipulata il 13 giugno 1990 tra il Ministro della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana, come di seguito indicati:

**insegnamento nella scuola materna ed elementare:** insegnanti forniti di titolo di studio valido per l'insegnamento in tali ordini di scuola, nonché di titolo accademico in teologia o altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede; ovvero, dell'attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; ovvero di un diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; ovvero di diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; ovvero di altro diploma di scuola secondaria superiore, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Conferenza episcopale italiana;

**insegnamento nella scuola secondaria:** docenti forniti di titolo accademico in teologia o altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede; ovvero, dell'attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; ovvero di un diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; ovvero di diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

**Servizi prestati da docenti di religione cattolica con 5 anni di servizio nell'a.s. 1985-1986:** il punto 4.6.2. dell'intesa tra Governo italiano e Conferenza episcopale prevede che siano in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica: **gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.** Il servizio svolto dai docenti in possesso di tale requisito è stato, pertanto, prestato **con il possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento** e deve essere quindi riconosciuto ai fini di carriera.

#### **Misura del riconoscimento**

La misura del riconoscimento, stante quanto disposto



dalla legge 186, non può che essere quella prevista dall'articolo 485, comma 1, del decreto 297/1994: il servizio prestato anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali, quindi, sarà riconosciuto per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del restante periodo ai fini giuridici ed economici, e ai soli fini economici per il restante terzo.

Naturalmente si applica anche al personale docente di religione cattolica la disposizione contenuta nel decreto 399/1988, secondo la quale all'atto della maturazione di diciotto anni di anzianità nella scuola primaria e secondaria di primo grado, e di sedici nella scuola secondaria di secondo grado, l'anzianità riconosciuta viene attribuita integralmente per la successiva progressione economica.

***DOCENTI DI RUOLO IN POSTI E CATTEDRE "ORDINARI" CHE CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO DI SERVIZI DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA***

**Sotto questa ipotesi possono rientrare due categorie di personale:**

**1. docenti assunti su posti o cattedre che hanno un progresso servizio in qualità di insegnanti di religione cattolica.** Nei confronti di questi docenti si applicano le norme del T.U. 297/1994, secondo le modalità prima indicate: il servizio è riconoscibile a domanda, se prestato alle condizioni descritte in precedenza e nelle misure previste.

**2. Docenti di religione cattolica di ruolo che transitano in posti o cattedre "ordinari".** La situazione si delinea in termini più complessi: infatti può essere avvenuto:

a) che gli interessati all'atto dell'assunzione nei ruoli regionali abbiano avuto il riconoscimento della retribuzione in godimento quali incaricati di religione cattolica, senza l'attribuzione di una anzianità giuridica ed economica (con eventuale assegno ad personam, articolo 1-ter del decreto-legge 250/2005, convertito dalla legge 27/2006), e che successivamente abbiano chiesto ed ottenuto il riconoscimento del servizio "pre ruolo" dopo il superamento del periodo di prova in qualità di docenti di religione cattolica. In questo caso si ritiene che nel nuovo ruolo l'anzianità dovrebbe essere calcolata come segue:

mantenendo quella maturata all'atto del transito

nel ruolo "ordinario" **se quest'ultimo è del medesimo grado** (primario-infanzia primario; secondario secondario) di quello di religione cattolica;

con l'applicazione delle norme in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo, e quindi nella misura di quattro anni e due terzi, **nel caso in cui si transiti in ruolo "ordinario" di altro ordine e grado**. Si rammenta che all'atto del passaggio deve comunque essere applicata la temporizzazione il cui risultato dovrà poi essere comparato con il risultato del riconoscimento del servizio pre ruolo, al fine di individuare la soluzione di maggior favore che dovrà essere effettivamente applicata.

b) che gli interessati non abbiano ancora avuto la ricostruzione della carriera: in questo caso si darebbe luogo, al momento del passaggio all'atto del superamento del periodo di prova, al riconoscimento del servizio pre ruolo, nelle misure e con le modalità precedentemente illustrate. Si rammenta che anche in questo caso si deve provvedere alla comparazione con l'anzianità derivante dall'applicazione, all'atto del passaggio nel diverso ruolo, del meccanismo della temporizzazione, attribuendo all'interessato il trattamento che risulta più favorevole.

Dal mese di dicembre 2008 sul SIDI è disponibile la procedura per l'emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo negli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2007/08.

Le istituzioni scolastiche prima di procedere all'apertura della pratica di ricostruzione sono autorizzate ad effettuare le necessarie operazioni di acquisizione:

- della data di conferma in ruolo (successivamente al superamento del periodo di prova);
- dei servizi riconosciuti e riconoscibili (pre ruolo, universitari, militare, benefici ex lege 336/70, etc.).

L'applicazione della procedura seguirà le seguenti modalità:

- alla data di decorrenza economica dell'immissione in ruolo sarà attribuito agli interessati l'inquadramento economico iniziale con l'eventuale assegno *ad personam* riassorbibile (assegno che si ottiene sommando il trattamento fondamentale e la RPD in godimento e sottraendo dalla cifra così ottenuta la somma del trattamento

	<p>fondamentale e della RPD derivante dal suddetto inquadramento);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> al superamento del periodo di prova (e quindi alla conferma in ruolo), dopo l'effettuazione del riconoscimento dei servizi e dei benefici, sarà attribuito il nuovo inquadramento (e conseguentemente lo sviluppo della progressione di carriera per posizioni stipendiali e l'eventuale somma residua dell'assegno <i>ad personam</i> riassorbibile).</li> </ul> <p>Le modalità operative in questione presentano un'eccezione. L'applicazione riceve, infatti, le informazioni fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (MEF) riguardanti l'ultima posizione stipendiale e gli assegni <i>ad personam</i> in godimento dell'ultimo contratto a tempo determinato di ciascun docente. Le segreterie scolastiche - per poter procedere - dovranno accertare la concordanza di tali dati ed eventualmente provvedere alla rettifica degli stessi (ove non ci sia conformità).</p> <p style="text-align: center;">C.M. 2/01 per gli incaricati Nota 1742 dell'11 dicembre 2008 (per gli idr di ruolo)</p>
<p><b>Struttura della retribuzione</b></p>	<p>La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:</p> <p>trattamento fondamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stipendio tabellare per posizioni stipendiali;</li> <li><input type="checkbox"/> Posizioni economiche orizzontali;</li> <li><input type="checkbox"/> Eventuali assegni "ad personam".</li> </ul> <p>trattamento accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retribuzione professionale docenti (RPD);</li> <li><input type="checkbox"/> Compenso per le funzioni strumentali del personale docente;</li> <li><input type="checkbox"/> Compenso per le ore eccedenti e el attività aggiuntive;</li> <li><input type="checkbox"/> Indennità di direzione DSGA;</li> <li><input type="checkbox"/> Compenso individuale accessorio per il personale ATA;</li> <li><input type="checkbox"/> Compenso per incarichi ed attività al personale ATA;</li> <li><input type="checkbox"/> Indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;</li> <li><input type="checkbox"/> Altre indennità previste dal contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.</li> </ul>

<p><b>Supplenze</b></p>	<p>Le domande per il conferimento delle supplenze temporanee, in sostituzione del personale assente, devono essere indirizzate all'Ordinario diocesano, sulla base delle indicazioni fornite da quest'ultimo con propria comunicazione.</p>
<p><b>Titoli di accesso</b></p>	<p>Per insegnare la religione cattolica occorre il possesso congiunto del titolo di studio adeguato e del riconoscimento dell'idoneità .  Il DPR 751/95 definisce i titoli necessari per l'insegnamento , in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene richiesto uno dei seguenti titoli:</li> <li>2. titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche conferito da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;</li> <li>3. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;</li> <li>4. diploma accademico di magistero in scienze religiose , rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI ;</li> <li>5. diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano , unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;</li> <li>6. nella scuola dell'infanzia e primaria l'insegnamento può essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano . In caso contrario l'insegnamento può essere affidato :</li> <li>7. a sacerdoti o diaconi o a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI e attestata dall'ordinario diocesano</li> <li>8. a coloro i quali , forniti di titolo di studio valido per l'insegnamento nella scuola materna o elementare, abbiano i requisiti previsti per gli insegnanti curricolari;</li> <li>9. a coloro i quali forniti di diploma di scuola secondaria superiore abbiano conseguito un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI</li> </ol> <p>Vengono comunque riconosciuti in possesso di titolo di insegnamento per la religione cattolica:</p> <p style="padding-left: 40px;">Gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria in servizio nell'anno scolastico 1985/86;</p> <p style="padding-left: 40px;">gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie con 5 anni di servizio nell'anno scolastico 1985/86.</p> <p style="text-align: center;">D.M. 15/07/87 All DPR 751/85</p>

<p><b>Trattamento economico</b></p>	<p>I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e quelli incaricati annuali "stabilizzati", hanno diritto all'inquadramento in fasce stipendiali</p> <p>Se incaricati annuali, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6 DPR 399/88, hanno diritto ad una progressione economica corrispondente al riconoscimento di scatti biennali nella misura del 2.50% dello stipendio base.</p> <p>DPR 399/88 CCNL 29 novembre 2007</p>
<p><b>Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie</b></p>	<p>Il contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni del personale della scuola prevede anche per gli Idr con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la possibilità di chiedere l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria. Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell'anno precedente, possono chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.</p> <p>I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.</p> <p>L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.</p> <p>Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.</p> <p>CCNI 26 giugno 2009</p>

**Valutazione, scrutinio finale, esami di stato**

**SCRUTINI FINALI**

“Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” (DPR 751/85 e DPR 202/90 p.2.7).

La disposizione sul “voto determinante” è stata interpretata costantemente dalla giurisprudenza in questo senso: il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato iscritto a verbale, senza perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.

Le sentenze degli scorsi anni di diversi tribunali amministrativi, tra cui quello della Lombardia nel luglio '96 e nel settembre '99, hanno sempre riconosciuto valore decisionale al voto dell'IdR.

Il recente d.P.R. 122/2009, recante disposizioni di coordinamento in materia di valutazione degli alunni precisa che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il regolamento dispone che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

Nota 9830/85  
C.M. 167/93  
Nota 10642/04  
O.M. 26/07  
C.M. 156/87  
DPR 122/09

## Abbreviazioni

C.J.C. = Codice di Diritto Canonico 1983

C.M. = Circolare Ministeriale

CEI = Conferenza Episcopale Italiana

D.M. = Decreto Ministeriale

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica

Idr = insegnante di religione cattolica

IRC = insegnamento della religione cattolica

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

N.C. = Nuovo Concordato

O.M. = Ordinanza Ministeriale

O.S.A. = Obiettivi Specifici di Apprendimento

R.D. = Regio Decreto

T.U. = Testo Unico sull'istruzione n. 297/94